



## IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in camera di consiglio presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

**Prof. Avv. Daniele Piva** - Componente relatore

**Prof. Avv. Fabio Iudica** – Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della sig.ra **Annalisa Consalvo** (tessera FISE 177/U)

### Premesso che

- sono state lette la relazione del Presidente di Giuria e del Veterinario di Servizio al concorso ippico tenutosi ad Altamura nel periodo 27 febbraio - 1° marzo 2015 (come trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale Puglia in data 13 marzo 2015), relativamente ad un episodio di violenza perpetrata dal sig. Gianluca Ognissanti nei confronti del cavallo Dionisio Marchione di Puglia, al termine della categoria C115 dell'1 marzo 2015 conclusasi con l'eliminazione della concorrente Annalisa Consalvo.
- all'esito delle indagini conseguentemente espletate, come in atti, la sig.ra Annalisa Consalvo veniva deferita dinanzi a Codesto Tribunale per la violazione di cui agli artt. 2 n. 2 e 10 dello Statuto Federale, dell'art. 1, comma 1 e comma 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 2 del Regolamento Veterinario FISE – Sezione Tutela del Benessere del Cavallo e dell'art. 1 del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo per aver consentito al predetto sig. Ognissanti, al tempo non in regola col rinnovo del tesseramento, di montare il proprio cavallo in campo prova rendendosi pertanto responsabile, ai sensi dell'art. 3.3. del Regolamento di Salto Ostacoli, del fatto illecito commesso dal medesimo, per come sopra descritto;
- visto l'art. 47, comma 1, R.G. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- da parte dell'incolpata veniva, frattanto, depositata memoria difensiva, datata 12 ottobre 2015, nella quale venivano eccepiti, anzitutto, la nullità degli atti d'impulso delle indagini, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Presidente di Giuria nell'audizione in data 20 maggio 2015 e, nel merito, la mancanza di prova in ordine al contestato abuso del cavallo;



## Federazione Italiana Sport Equestri

- all'udienza del 20 ottobre 2015, viste le diverse richieste di rinvio, pervenute a motivo delle comprovate difficoltà di trasferta e nulla osservando in merito la Procura Federale, il Tribunale, ritenendo acquisite le dichiarazioni dei testi preventivamente citati (sig.ri Flavia Fabi, Ida Andrisano, Riccardo Di Canio e Marcello Passoforte), disponeva il rinvio al 24 novembre 2015 ore 11.00 con citazione del solo teste sig. Riccardo Di Canio, il quale rappresentava anticipatamente di non poter presenziare all'udienza in quanto all'estero;
- all'udienza del 24 novembre 2015 è comparso il Procuratore Federale, l'incolpata personalmente e il suo difensore: lette le dichiarazioni rese dai testi citati, già acquisite nel fascicolo, l'incolpata ha reso spontanee dichiarazioni sui fatti oggetto del procedimento, di fatto confermando l'addebito con esclusione della sola circostanza relativa alla sede dell'asserita lesione cagionata al cavallo, da lei come dal marito, per effetto di percosse mediante frusta;
- all'esito, il Procuratore Federale si è riportato a quanto indicato nell'atto di incolpazione, chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione da attività agonistica, cariche o incarichi federali o sociali (inclusa l'attività di istruttore) per mesi 18 con eventuale riduzione *ex art. 16 R.G.*, mentre il difensore dell'incolpata, domandandone il proscioglimento, ha chiesto un termine ulteriore per depositare memorie;
- il Tribunale, vista la predetta richiesta, concedeva termine alle parti per depositare memorie e/o articolare le richieste, con ultima data 4 dicembre 2015, riservandosi la decisione alla scadenza, senza alcuna altra udienza;
- nei predetti termini, pervenivano, nell'ordine: a) memoria difensiva del 29 novembre 2015 nella quale, riportandosi nel merito a quanto già indicato nella precedente memoria difensiva, l'incolpata eccepiva, essenzialmente, la nullità o comunque inutilizzabilità delle dichiarazioni inviate dai sig.ri Flavia Fabi, Ida Andrisano, Riccardo Di Canio e Marcello Passoforte, per asserita violazione del principio del contraddittorio e dei connessi diritti di difesa; b) memoria, datata 4 dicembre 2015, della Procura Federale, nella quale si affermava l'utilizzabilità ai sensi dell'art. 54 R.G. delle dichiarazioni scritte di cui sopra acquisite dal Tribunale, ribadendosi per l'effetto la predetta richiesta di sanzione; c) ulteriore memoria difensiva del 4 dicembre 2015, nella quale si chiedeva al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità della predetta memoria della Procura depositata in pari data.

### **Rilevato che**

- preliminarmente, le predette eccezioni sollevate dalla difesa dell'incolpata appaiono tutte infondate o comunque non decisive ai fini del presente giudizio per i seguenti motivi:
  - a) sia la relazione del Presidente di Giuria, sia quella del veterinario di servizio risultano prodotte in atti debitamente sottoscritti in modo che, essendo la parte onerata di prendere visione del fascicolo, non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa;



- 
- b) ferma restando l'assenza di qualsiasi previsione, di carattere generale o speciale, in ordine alla sanzione, foss'anche in termini di improcedibilità, per inosservanza di eventuali requisiti di mera forma, neppure risulta desumibile dallo stesso art. 2 del Regolamento Veterinario FISE che il reclamo debba necessariamente avvenire per iscritto. Semmai, un tale vincolo avrebbe imposto, dato il suo carattere di eccezionalità, un'espressa previsione al riguardo (del tipo, ad esempio, di quella prevista all'art. 35-1 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli della FISE, richiamata peraltro dalla stessa difesa);
- c) a prescindere dall'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in data 20 maggio 2015 dal Presidente di Giuria per violazione del termine di cui all'art. 68 R.G., queste ultime appaiono comunque non decisive ai fini del giudizio in quanto non aggiungono alcun elemento di significativa importanza rispetto a quanto riportato nella relazione trasmessa alla Procura in data 13 marzo 2015, agli atti del fascicolo e a quanto dichiarato dalla stessa incolpata all'udienza del 24 novembre 2015;
- d) quanto alla pretesa inammissibilità della memoria depositata dalla Procura in data 4 dicembre 2015, premesso che in ogni caso la stessa non aggiunge nulla alla ricostruzione operata in sede di incolpazione, le argomentazioni svolte dalla difesa risultano del tutto infondate, in quanto - senza neppure operare alcun richiamo al codice di procedura civile come, ad esempio, quello di cui all'art. 55 comma 9, R.G. in tema di contenuto e sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale nonché disciplina delle udienze e forma dei provvedimenti in generale - l'art. 47 R.G. si riferisce genericamente alle "memorie" e non distingue quelle di "replica" dalle altre, per cui la giurisprudenza ivi indicata appare inconferente e comunque non risolutiva;
- dalla documentazione in atti, così come del resto ammesso dalla stessa incolpata nel corso dell'udienza del 24 novembre 2015, risulta ampiamente provata la circostanza di aver la stessa indebitamente consentito al marito (il predetto sig. Gianluca Ognissanti), al tempo non in regola col rinnovo del tesseramento, di montare il proprio cavallo (Dioniso Marchione di Puglia) in campo prova, in occasione del concorso ippico tenutosi ad Altamura nel periodo 27 febbraio - 1° marzo 2015;
- nel merito, quanto alla prova dell'abuso perpetuato ai danni del predetto cavallo dal sig. Gianluca Ognissanti, la documentazione in atti conferma la ricostruzione dei fatti operata dall'accusa. Il riferimento è, in particolare, alla relazione del Presidente di Giuria e a quella del Veterinario di Servizio, nonché alle stesse dichiarazioni acquisite in atti. Tra queste, non soltanto quella del sig. Riccardo Di Canio sembra derivare da diretta percezione diretta del fatto, ma anche le altre (dei



- sigg.ri Flavia Fabi, Ida Andrisano e Marcello Passoforte) risultano tutte - sia pur entro i limiti della rispettiva valenza probatoria, trattandosi di persone che dichiaratamente non hanno assistito al contestato "abuso" - significativamente compatibili con la ricostruzione operata dalla Procura. Ricostruzione, tra l'altro, neppure smentita, in *parte qua*, dall'incolpata la quale, nella memoria difensiva del 12 ottobre 2015, afferma che il marito aveva montato il cavallo in campo prova proprio a seguito delle "obiettive difficoltà" da lei stessa incontrate "a farsi obbedire dal cavallo dopo 3 giorni di gare negative e di continua difesa" e lo aveva, dunque, "frustato" energicamente per portarlo verso il salto, limitandosi poi, nel corso dell'udienza del 24 novembre 2015, a negare di aver assistito a qualsiasi abuso del cavallo mediante frusta sul volto da parte di quello: circostanza, questa, che, a prescindere dalla limitata valenza probatoria connessa all'interesse nel procedimento e alla sussistenza del legame di parentela, non ammette ma neppure esclude l'addebito;
- a differenza di quanto inopinatamente asserito dalla difesa dell'incolpata secondo cui "nessun valore concreto" può darsi ai contenuti delle dichiarazioni *de relato*, dal procedimento non è emerso alcun elemento che possa anche solo alimentare il sospetto in ordine all'attendibilità e alla concordanza delle predette dichiarazioni le quali, ove false o fuorvianti, postulerebbero invero un accordo tra gli stessi dichiaranti ai danni dell'incolpata o del di lei marito, di cui, tuttavia, non si intravede neppure il minimo indizio, né davvero si riescono anche solo a prospettare le presunte motivazioni;
  - sulla valenza probatoria delle dichiarazioni dei sig.ri Flavia Fabi, Ida Andrisano, Riccardo Di Canio e Marcello Passoforte, acquisite in atti, del tutto infondate appaiono le eccezioni formulate dalla difesa nella memoria del 29 novembre 2015.

Ed infatti, nel caso di specie il Tribunale, dapprima ritenendo di citare i predetti come testimoni e poi acquisendone le relative dichiarazioni scritte pervenute per e-mail, ha regolarmente esercitato i poteri istruttori previsti dall'art. 54 R.G., il quale gli consente proprio di disporre, laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, anche d'ufficio, *l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova*.

Premesso che la valutazione circa la necessità di procedere in tal senso viene compiuta in modo insindacabile dal Tribunale (il quale, in tal caso, agisce, per l'appunto, "d'ufficio") senza che le parti possano eccepire alcunché e, tantomeno, senza necessità di un "accordo" tra le medesime, diversamente da quanto reclama la difesa, non è certo onere del Tribunale avvisare ogni volta le parti in ordine alla citazione dei testimoni ovvero all'acquisizione di mezzi di prova, né vi è alcuna disposizione in tal senso nel Regolamento di Giustizia. Piuttosto, ogni atto relativo a iniziative istruttorie assunte viene depositato agli atti del fascicolo, con facoltà delle parti di prenderne visione ed estrarne copia, come peraltro previsto all'art. 50, comma 2, R.G., garantendosi così il rispetto degli



invocati principi del processo sportivo di cui all'art. 21, R.G.. A tacer del fatto che, nel caso di specie, ogni denunciata violazione del diritto di difesa è da doversi radicalmente escludersi in quanto, nel corso dell'udienza del 24 novembre 2015, le parti hanno avuto modo di interloquire sui mezzi di prova assunti dal Tribunale, ma soprattutto - pur non essendovi, si badi bene, un obbligo in tal senso ma solo per estremo scrupolo - il Collegio, su richiesta della difesa, ha persino concesso un ulteriore termine per depositare memorie e documenti al riguardo.

Quanto, poi, all'assunzione del mezzo di prova, il Tribunale ha ritenuto che non fosse *"assolutamente necessario ai fini del decidere"* procedere all'assunzione della testimonianza ex art. 54 cpv. R.G. dei predetti signori, potendosi limitare ad assumerne le dichiarazioni scritte, con riserva di apprezzarne la valenza probatoria in modo evidentemente diverso rispetto a quello della testimonianza, in termini di attendibilità, gravità, precisione e concordanza.

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 2 n. 2 e 10 dello Statuto Federale, dell'art. 1, comma 1 e comma 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 2 del Regolamento Veterinario FISE – Sezione Tutela del Benessere del Cavallo e dell'art. 1 del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo, tenuto conto della fattiva collaborazione dell'incolpata ai sensi dell'art. 15 R.G. (sia pur limitatamente alla circostanza di aver consentito al marito, al tempo non in regola col rinnovo del tesseramento, di montare il proprio cavallo in campo prova, in occasione del concorso ippico tenutosi ad Altamura nel periodo 27 febbraio - 1° marzo 2015), nonché della natura indiretta della responsabilità ex art. 3.3. del Regolamento Salto Ostacoli;

**applica**

alla sig.ra Annalisa Consalvo, come sopra identificata:

- per la violazione degli artt. 2 n. 2 e 10 dello Statuto Federale, dell'art. 1, comma 1 e comma 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 2 del Regolamento Veterinario FISE – Sezione Tutela del Benessere del Cavallo e dell'art. 1 del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo, in combinato disposto con l'art. 3.3 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, la sanzione di 3 (tre) mesi e mezzo e € 1.000,00 (mille/00) di ammenda;

- per aver consentito al Sig. Ognissanti (non in regola con l'autorizzazione a montare e senza la comunicazione delle di lui generalità alla segreteria del concorso) di montare il proprio cavallo in campo prova, in violazione dell'art. 3.3 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, la sanzione di 1 (un) mese e mezzo;



Federazione Italiana Sport Equestri

---

- e, pertanto, la sanzione complessiva della **sospensione dall'attività agonistica, nonché da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, per mesi 5** (sanzione base: mesi 8 con riduzione a 5 *ex art. 16, R.G.*) e **€ 1.000,00 di ammenda** (sanzione base: € 1.500,00 con riduzione a € 1.000,00 *ex art. 16, R.G.*), incaricando la Segreteria affinché comunichi immediatamente il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla stessa sig.ra Annalisa Consalvo, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 9 dicembre 2015.

**PRESIDENTE:** *F.to* Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**RELATORE:** *F.to* Prof. Avv. Daniele Piva

**CONSIGLIERE:** *F.to* Prof. Avv. Fabio Iudica